

# La disciplina giuridica dei cartelli tra imprese nella nuova normativa svizzera – II (ed ultima) Parte

Nell'ultimo numero della Rivista abbiamo analizzato le implicazioni della revisione della Legge Federale sui Cartelli (LCart) in materia di cartelli o di altri accordi tra imprese. Qui di seguito esamineremo gli strumenti previsti per sanzionare e limitare la concorrenza illecita. Giova precisare che la disciplina precedente non prevedeva la possibilità di sanzionare direttamente i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese operanti sul mercato svizzero.

## 1. Azioni da parte di terzi danneggiati

La LCart prevede che chiunque sia impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza da una limitazione illecita della stessa, può chiedere in un giudizio civile ordinario:

1. la soppressione o la cessazione dell'ostacolo;
2. il risarcimento del danno patrimoniale e/o morale;
3. l'appropriazione dell'utile illecitamente realizzato.

In particolare, si considerano ostacoli alla concorrenza, il rifiuto di relazioni commerciali (per esempio il blocco della consegna o dell'acquisto) e la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali.

## 2. Sistema delle sanzioni dirette ed esenzioni dalle sanzioni

### 2.1. Le sanzioni dirette

La Commissione della Concorrenza (ComCo) può imporre sanzioni dirette che hanno uno scopo punitivo e anche deterrente, nei confronti delle imprese che violino determinate disposizioni della stessa Lcart, come nei casi di:

1. **accordi verticali** illeciti: accordi tra imprese che si collocano su livelli di mercato diversi (produttore e distributore) e che impongono i prezzi di rivendita al pubblico o prevedono ripartizioni di mercato e non sono giustificati da motivi di efficienza economica;
2. **accordi orizzontali** illeciti: accordi tra imprese che si collocano allo stesso livello di mercato (produttore-produttore, distributore-distributore) e che fissano i prezzi, o limitano i quantitativi o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali; e
3. **abuso di posizione dominante** sul mercato: quando un'impresa in posizione dominante fosse tentata di sfruttare tale posizione, ad esempio, per imporre prezzi d'acquisto o di vendita esorbitanti o per concedere vantaggi, in modo discriminato-

rio, a taluni clienti al fine di condizionarne il comportamento o per escludere dei concorrenti dal mercato. Ad esempio, se un produttore di pneumatici, che detiene una posizione dominante nel mercato, applicasse un complesso sistema di sconti, premi e convenzioni commerciali per vincolare a se stesso i rivenditori di pneumatici, impedirebbe ai suoi concorrenti di penetrare il mercato.

La sanzione massima imponibile dalla ComCo corrisponde al 10% del fatturato dell'impresa realizzato in Svizzera negli ultimi tre anni.

## **2.2. L'annuncio**

Se un'impresa non è sicura che sia in atto una pratica limitativa della concorrenza ai sensi della LCart, essa ha la possibilità di annunciarla alla ComCo prima che gli effetti si manifestino. In questo modo l'impresa non correrà il rischio di giudicare erroneamente la propria pratica. L'approvazione da parte della ComCo della pratica notificata fa venir meno, in via generale, il rischio di sanzioni dirette, salvo il caso in cui all'impresa venga comunicata, entro 5 mesi dalla notifica alla ComCo, l'apertura di una procedura di inchiesta e l'impresa mantenga la limitazione.

## **2.3. Il bonus**

In base al regime del bonus la ComCo può rinunciare per intero o parzialmente ad imporre sanzioni dirette nei confronti di un'impresa che abbia contribuito in qualità di partecipante ad un cartello, alla scoperta ed allo smantellamento del cartello in questione.

La totale esenzione dalla sanzione è riservata unicamente alla prima impresa che coopera pienamente con le autorità attraverso un'autodenuncia e fornendo indizi utili alla verifica di una violazione della LCart. Tuttavia, se l'impresa in questione aveva un ruolo di promotrice o di leader del cartello, non potrà essere completamente esente dall'applicazione della relativa sanzione. Un'esenzione parziale, fino al 50%, potrà essere concessa a quelle imprese che forniranno spontaneamente alle autorità competenti informazioni e documenti, a presentazione avvenuta di autodenuncia da parte di altro partecipante al cartello.

In via generale, si può a ragione ritenere che le modifiche alla LCart contribuiscano ad avvicinare il diritto svizzero a quello europeo anche in ambito di concorrenza, soprattutto per quanto concerne il livello di protezione ora accordato dalle due legislazioni in materia, concretizzatosi nel sistema delle sanzioni dirette, nonostante differenze notevoli si registrino ancora. In effetti, il sistema svizzero dell'annuncio si distingue fundamentalmente dalla procedura di esenzione praticata nell'UE, la quale prevede che gli accordi in materia di concorrenza considerati corretti in base a criteri specifici, sono autorizzati sin dalla loro formazione.